



AS.F.EUR.

DAL “DECRETO CURA ITALIA” AL “DECRETO RILANCIO”

Webinar 28 maggio 2020

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO



**Consigli
Provinciali
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Trapani**

Angelo Vitale

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

ART. 19

- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 con l'art. 41, comma 1.
- LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con l'art. 1, comma 1) modifica i commi 1, 2, 5, 6 e 10 e introduce i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 con l'art. 68 modifica i commi 1, 2, 6, 8 e 9 e introduce i commi 2-bis, 2-ter, 3-bis e 6-bis

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

ART. 20

- LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con l'art. 1, comma 1) modifica i commi 1 e 7, sopprime il comma 6 e introduce i commi 7-bis e 7-ter
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 con l'art. 69 modifica i commi 1 e 5

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

ART. 21

- LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con l'art. 1, comma 1) modifica i commi 1, 2 e 3

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18


ART. 22

- **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 con l'art. 41, comma 2.** (*Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020*)
- **LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con l'art. 1, comma 1)** modifica la rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 8, sopprime il comma 7 e introduce i commi 5-bis, 5-ter, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
- **DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 con l'art. 70** modifica i commi 1, 3, 4 e 6 e introduce i commi 4-bis, 5-quater e 6-bis

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

INTRODUCE

- l'art. 22-ter
- l'art. 22-quater
- l'art. 22-quinquies



LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Abroga i decreti-legge **2 marzo 2020, n. 9**,
8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 (validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti
prodottisi)



Artt. 13 – 14 – 15 – 17
misure di sostegno al reddito

LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 DI CONVERSIONE DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

- Art. 19-bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

- Art. 93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

03

CONTRATTI A TERMINE

Novità per i contratti a termine: per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.



NEWS

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
ART. 80 “**MODIFICHE ALL’ARTICOLO 46 IN MATERIA DI
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
OGGETTIVO**”



I-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020** abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso **purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.** In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



CIGO

FIS
(AO)

CIGD

NEWS

Con l'art. 22-ter, del «D. Rilancio» si istituisce **apposito capitolo di bilancio** (dotazione, per il 2020, pari a 2.740,8 milioni di Euro) al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale (artt. 19-22).

ripartizione delle risorse è demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, da **adottare entro il 31 agosto 2020**.

decreti possono prevedere anche **l'estensione del periodo massimo di durata** dei suddetti trattamenti di integrazione salariale

Circolare 8 aprile 2020 n. 8

INPS, Circolare 12 marzo 2020 n. 38

INPS, Circolare 28 marzo 2020 n. 47

INPS, Circolare 29 marzo 2020 n. 48

INPS, Messaggio 2 aprile 2020 n. 1478

INPS, Messaggio 6 aprile 2020 n. 1508

INPS, Messaggio 7 aprile 2020 n. 1525

INPS, Messaggio 8 aprile 2020 n. 1541

INPS, Messaggio 17 aprile 2020 n. 1658

INPS, Messaggio 27 aprile 2020 n. 1775

INPS, Messaggio 29 aprile 2020 n. 1800

INPS, Messaggio 29 aprile 2020 n. 1822

INPS, Messaggio 7 maggio 2020 n. 1904

INPS, Circolare 7 maggio 2020 n. 58

INPS – Messaggio n. 1946, 11-05-2020

INPS – Messaggio n. 1981, 14-05-2020

INPS – Messaggio n. 1997, 14-05-2020

INPS – Messaggio n. 2066, 19-05-2020

INPS – Messaggio n. 2101, 20-05-2020

INPS – Circolare 23 maggio 2020 n. 61

INPS – Messaggio n. 2183, 26-05-2020



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Caltanissetta



Centro studi provinciale

COVID-19

Normativa, prassi, documenti di analisi

aggiornamento 26 maggio 2020

<http://www.cdllcl.it/joomla/covid-19>


eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 causale "emergenza COVID-19"

CIGO
FIS
(AO)

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (27 settimane)



durata massima di nove settimane




ulteriori cinque settimane




fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter

periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020



durata massima di quattro settimane



salvo che per ...



datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi
e spettacolo

CIGO

?????

FIS
(AO)

possibile usufruire anche per periodi
precedenti al 1° settembre

Uno o più decreti da adottare entro il 31 agosto 2020,
anche per eventuale rimodulazione (art. 22-ter)



CIGO

(FIS
(AO)
??)

(CIGD
??)

Integrazione salariale

Conteggio nove (*cinque o quattro*) settimane

Msg. 21 maggio 2020 n. 2101 Circolare 20 aprile 2009 n. 58
d'intesa con il MLPS

Ribadito l'introdotta **criterio di flessibilità** per cui
sono fatti salvi **dal conteggio eventuali giorni di
cassa integrazione richiesti ma non utilizzati**

Indipendentemente dalla tipologia di organizzazione lavorativa

**settimane effettivamente usufruite = somma di
singoli giorni effettivi di cassa diviso 5/6**



CIGO

(FIS
(AO)
??)

(CIGD
??)

Integrazione salariale

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

«periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). **Si divide il numero di giornate fruito per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: $30/5 = 6$ settimane.** Residuerrebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.»

Decimali ???

Msg. 21 maggio 2020 n. 2101



**PROROGA DOMANDE CIGO E FONDI D'INTEGRAZIONE
SALARIALE PER L'AZIENDA O L'INTERMEDIARIO**

COPIA DOMANDA CIGO

Msg. 21 maggio 2020 n. 2101

Imprese rientranti nell'applicazione Art. 10 D. Lgs. 148/2015

CIGO

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

CSC Inps

Ixxxx Industria

I I 301-2-3-4-5-6-7-8

Industria Edilizia. Installazione impianti per l'edilizia

4 I 301-2-3-4-5-6-7-8

Artigianato Edilizia.

Installazione impianti per l'edilizia

**A.O.
(FIS)**

Settore	CSC	CA
Industria	1.XX.XX	con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15
	1.15.04	escluso se 2X
	1.15.05 e 1.15.06	con 2E solo tra +5 e ≤15
	1.18.08	escluso se 1M
	1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01	
	Enti	2.XX.XX
Credito, Assicurazioni, Tributi	6.01.XX	escluso se 3D o 3F
	6.02.XX	escluso se 2V
	6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)	
Terziario (segue)	7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 solo tra +5 e ≤50	
	7.04.01	se con 3X o 3B solo tra +5 e ≤50
	7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.03 - 7.05.04	
	7.06.01 – 7.06.02	

**A.O.
(FIS)**

Settore	CSC	CA
(segue) Terziario	7.07.01 – 7.07.02	
	7.07.03	escluso se 9U
	7.07.04	
	7.07.05	se con 3X solo tra +5 e ≤15
	7.07.06	
	7.07.07	
	7.07.08	escluso se 9A se 5J e 5K solo se +5 e ≤15
	7.07.XX	con 4A e se con 5K e 5J solo se +5 e ≤15
	7.07.09	escluso se IM

Sono escluse le imprese rientranti nell'ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale:

3R (Gruppo Poste italiane spa);

3D (Credito);

3F (Credito cooperativo);

6L (Trasporto pubblico locale);

2M (Società del gruppo FS);

8V (Solimare

4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale);

2P (Ormeggiatori e Barcaiooli)

2V (Assicurativo e di assistenza);

CIGO

FIS
(AO)

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono **risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del ~~23 febbraio 2020~~ ~~17 marzo 2020~~ [per effetto dell'articolo 41, 1° co., ~~D.L. 23/2020~~ **25 marzo 2020**** e ai lavoratori stessi non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)



anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

CIGO

FIS
(AO)

aziende oggetto di verbale unico di accertamento per lavoro nero (INL, nota 15.5.20 n. 64)

«... non **sembrano sussistere motivi ostativi** alla concessione del trattamento della cassa integrazione CIGO COVID – 19, in quanto dal quesito prospettato emerge che i lavoratori interessati dell'azienda ispezionata sono stati assunti, anche se ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il 31 gennaio 2020. ...»

CIGO

FIS
(AO)

Non è ostativa, per “COVID-19 nazionale”,
«l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa
all'accoglimento dell'istanza (cfr. il messaggio INPS n.
3777/2019)»

A.O.
(FIS)

L'assegno ordinario è concesso **LIMITATAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19** anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

A.O.
(FIS)

Ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale,
SPETTA L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale **non si applica il tetto aziendale delle prestazioni** (determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro)

CIGO

FIS

(AO)

I periodi concessi con COVID-19 **non sono conteggiati** ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, (Durata massima complessiva CIGO) dagli articoli 12, (Durata del trattamento CIGO) 29, comma 3, (Durata FIS) 30, comma 1, (durata massima della prestazione AO) e 39 (fondi di solidarietà) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e **sono neutralizzati** ai fini delle successive richieste.

CIGO

FIS
(AO)

non trova applicazione quanto previsto dagli **articoli**
5 (CIG, **contributo aggiuntivo pari al 9%** – fino a 52 settimane in
un quinquennio mobile – **12%** – da 53 a 104 settimane – o **15%** -
oltre 104 settimane –,
29, comma 8, secondo periodo, (FIS, contribuzione aggiuntiva
pari al 4 per cento della retribuzione persa)
e **33, comma 2**, (FIS, contributo aggiuntivo, calcolato in rapporto
alle retribuzioni perse)
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I datori di lavoro sono **dispensati**

→ dall'osservanza dell'articolo 14 del d. lgs. 14,.9.2015, n. 148

fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

Ritorna dal
19.5.2020

NEWS

→ dall'osservanza dei termini previsti per la presentazione della domanda di CIG ordinaria (articolo 15, comma 2) e per l'assegno ordinario (articolo 30, comma 2)

**termini ad
hoc**

Art. 68

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Modifica l'articolo 19 e stabilisce, per i medesimi beneficiari, la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori di lavoro del settore turistico ed affini per i quali è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1 settembre. E' riconosciuto, altresì, per, l'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale; sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso dalla sede INPS territorialmente competente, in deroga ai limiti di fruizione, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Relazione illustrativa al D. Rilancio



La domanda deve essere presentata entro la fine
(non più entro il quarto) **del mese successivo** a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attività lavorativa



Se è presentata dopo tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere **presentate entro il 31 maggio 2020 (e così????)**, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione

????

CIGO

FIS
(AO)

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa ... (art. 19, 1° co. ultimo periodo)

La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 [*ndr della CIGD*] **può essere trasmessa, decorsi trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente competente. **Decorsi i predetti trenta giorni**, la medesima domanda è **trasmessa entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. (art. 22-quater, 3° co.)

Le **richieste di integrazione salariale a pagamento diretto** previste agli articoli **da 19 a 21** presentate a decorrere dal **trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto** sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, **comma 3**. (art. 22-quinquies)

«...si precisa che il **nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano** esclusivamente i datori di lavoro che **non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”** per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, **il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo** declinato dall’articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, **sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.»**

INPS – [Messaggio n. 2183, 26-05-2020](#)

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 causale "emergenza COVID-19"

CIGO
FIS
(AO)

per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020 (27 settimane)



durata massima di nove settimane



ulteriori cinque settimane

fruibili ai sensi dell'articolo 22-quater, 3° co.

periodi decorrenti
dal 1 settembre 2020
al 31 ottobre 2020



**durata massima
di quattro
settimane**

fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter

CIGO

FIS
(AO)

La domanda

non è soggetta alla verifica delle causali
(requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs.
14.9.2015, n. 148)

causale denominata

“COVID-19 nazionale”

“COVID-19 CISOA”

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

ART. 19 – COMMA 6

l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità da parte dei **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi** (art. 27 D.Lgs. 148/2015)

Decreto Interministeriale n. 95074 del 25 marzo 2016 per il settore della somministrazione di lavoro

Decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86986 e **Decreto interministeriale del 29 aprile 2016, n. 95581** per il settore dell'artigianato

Fondi di solidarietà istituiti

Circolare n. 32 Del 22/12/2015 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della contribuzione ordinaria relativamente ai Fondi di solidarietà

Circolare n. 26 del 4 agosto 2016 sono state definite le linee guida per l'esercizio della funzione di controllo sulla corretta gestione dei Fondi di solidarietà per il settore della somministrazione di lavoro e per il settore dell'artigianato

Decreto Interministeriale del 1° aprile 2020, di assegnazione delle risorse previste dall'art. 19, comma 6 del Decreto "Cura Italia" ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/15



Fondo di solidarietà per le attività professionali

Decreto interministeriale del 27 dicembre 2019, n. 104125

Registrato alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2020, reg. 212

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020

L'articolo 27 modifica la disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali alternativi, prima assicurata dall'articolo 3, comma 14 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'articolo 27 stabilisce una nuova disciplina per i fondi che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26 per i fondi di solidarietà bilaterali, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali operino consolidati sistemi di bilateralità e in ragione delle peculiari esigenze di tali settori, abbiano adeguato alla data di entrata in vigore del decreto le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del fondo di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 276/2003 alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1.

I fondi di cui trattasi dovranno assicurare almeno una delle seguenti prestazioni: un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario innanzi illustrato; l'assegno di solidarietà di cui al successivo articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. I fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le

Il sistema dei fondi bilaterali delineato dal provvedimento ricalca, nei suoi elementi essenziali, quello previsto dalla normativa vigente (recata dall'articolo 3, commi 4-45, della legge n.92/2012), con la previsione di una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione (articolo 26), per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) (articolo 27) e per il Fondo di solidarietà residuale (che dal 2016 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS) per i settori che non abbiano provveduto all'istituzione di un fondo di solidarietà (articoli 28 e 29).

L'articolo 27 modifica la disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia dei fondi operanti nell'ambito di consolidati sistemi di bilateralità che entro la data di entrata in vigore del decreto abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative alle finalità di cui all'articolo 26.

Gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente sono l'innalzamento dell'aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016 (innalzamento dallo 0,20% allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale) ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015, nonché la previsione che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (di cui all'articolo 30) o, in alternativa, l'assegno di solidarietà (di cui all'articolo 31), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile¹.

¹In mancanza della previsione di tali prestazioni, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di solidarietà bilaterale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all'articolo 29) a decorrere dal 1° gennaio 2016 (con possibilità di richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

d. 1) Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del D.lgs n. 148/2015

Il decreto-legge n. 18/2020, all'articolo 19, prevede che i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con la nuova causale "emergenza COVID-19" ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

d. 1.1) Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato

In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

Pertanto, in conclusione, l'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B".

d. 1.2) Domande di accesso all'assegno ordinario

Si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all'INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell'artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

Inps Circ. 28.3.20 n. 47



N. 04047/2020 REG.PROV.CAU.
N. 03707/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

MONOCRATICI EX ART. 56

C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX
ART. 56 C.P.A.

P.Q.M.

accoglie l'istanza e per l'effetto ordina all'Ente Nazionale Bilaterale dell'Artigianato e il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato di consentire agli odierni ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario di integrazione salariale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 giugno 2020

- ✓ Diritto alla prestazione
- ✓ Doveri della contribuzione

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
inserisce all'art. 19 il comma 6-ter prevedendo
che anche



I **Fondi (di solidarietà bilaterali)** di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di
cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al
presente articolo.

Fondi (di solidarietà bilaterali)

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/fondi%20di%20solidariet%C3%A0%20bilaterali.aspx>

INPS, [Messaggio n. 3617, 20-09-2017](#)


LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

introduce i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater

sostituiscono l'art. 13 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per
trattamento ordinario per le unità
produttive ovvero per lavoratori, in forza,
residenti o domiciliati nei comuni individuati
nell'allegato I al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

comuni di Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione D'Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini
della Regione Lombardia
e Vò della Regione Veneto

ART. 22 (~~NUOVE DISPOSIZIONE~~ NUOVE DISPOSIZIONI
PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)





CIGD

Accordo quadro sottoscritto il 25 marzo 2020 dalla Regione Sicilia e dalle parti sociali, apprezzato dalla Giunta Regionale con delibera del 26.3.20 n. 119

(reperibile nel sito <http://www.cdIcl.it/joomla/covid-19>)


CIGD

Datori di lavoro del settore privato ivi **inclusi** quelli **agricoli**, della **pesca** e del **terzo settore** compresi gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, per i quali **non trovino applicazione le tutele per la sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** [Art. 22, 1° co.]. Sono **esclusi** i datori **che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà** [Inps, [Msg. 1287/2020](#) e [Circ. 47/2020](#)].

Accedono, anche, alla Cigd le **aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”** (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti) [Inps, Circ. [47/2020](#)] e i **lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi** [MLPS, Circ. 8/2020].

CIGD

**esclusi dall'applicazione i
datori di lavoro domestico**



**Indennità per i lavoratori domestici
(art. 85 D. Rilancio)**

INPS – Messaggio n. 2184, 26-05-2020



CIGD

esclusi dall'applicazione i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello **professionalizzante** (*cf.* art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 148 del 2015)

CIGD

Art. 22-quater

(introdotto da art. 71 D.L.34/20)

Dal 19 maggio 2020 i trattamenti di integrazione salariale in deroga, **per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle regioni, saranno concessi dall'INPS** direttamente a domanda del datore di lavoro



**ATTENZIONE! NON E'
IMMEDIATAMENTE
OPERATIVA**

CIGD

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto** sono **stabilite le modalità di attuazione del presente articolo** e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22

Art. 22-quater introdotto dall'art. 71 del D.L. 34/2020, in vigore dal 19 maggio 2020

+

Attesa «modalità indicate dall'Inps»


eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 causale "emergenza COVID-19"

CIGD


per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (27 settimane)



durata massima di nove settimane




ulteriori cinque settimane



periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020



durata massima di quattro settimane



salvo che per ...

fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter e 22-quater



CIGD

datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo



?????

possibile usufruire anche per periodi precedenti al 1° settembre

Uno o più decreti da adottare entro il 31 agosto 2020, anche per eventuale rimodulazione (art. 22-ter)



CIGD

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono **risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del ~~23 febbraio 2020~~ ~~17 marzo 2020~~ [per effetto dell'articolo 41, 1° co., D.L. 23/2020] 25 marzo 2020** e ai lavoratori stessi non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)



I datori di lavoro sono **dispensati**

→ dall'osservanza dell'articolo 14 del d. lgs. 14,.9.2015, n. 148

fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

CIGD

Tranne che per i datori di lavoro che occupano **fino a 5 dipendenti** (FTE)

~~né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19~~

Dal
19.5.2020

CIGD

La domanda di concessione è

**Trasmittibile dopo il
18 giugno 2020**
(30 gg. da D.L. 34)

**Presentabile entro
fine mese successivo**

**Presentabile entro 15
gg. dalla
sospensione/riduzione**



Se «si avvale del
pagamento
diretto»



NEWS

CIGD

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento **entro 15 gg** erogando il

40%

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da presentare **entro i successivi 30 gg**

???

l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo

60%

o al recupero


Attesa «modalità indicate dall'Inps»

CIGD

Presentabile entro 15
gg. dalla
sospensione/riduzione



Se «si avvale del
pagamento
diretto»



**può essere concesso
esclusivamente con la modalità
di pagamento diretto**

**eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 causale "emergenza COVID-19"**

CIGD

durata massima di nove
settimane



Regioni

Cinque + quattro
settimane



Inps



fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter e 22-quater

CIGD

per il pagamento

Entro
l'8.6.2020

STOP ALLE REGIONI ????

«Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel **periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, **comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento** delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto **entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**»(art. 22-quater, 4° co., ultimo periodo)

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

ART. 60 “**AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19**”

Riporta quanto alla «sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea [C \(2020\) 1863 final](#) – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni.»

gli aiuti disciplinati dalla norma **non possono** in alcun caso **consistere** nei trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015 e degli artt. 19 -22 del D.L. n. 18/2020 (comma 7)

da seguire

Aiuto concesso, a valere sulle proprie risorse, dalle **Regioni**, dalle **Province autonome**, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle **Camere di commercio**

al fine di contribuire ai costi salariali delle imprese, compresi i lavoratori autonomi

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'**80%** della **retribuzione mensile lorda** (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del **personale beneficiario**

concessa **per un periodo non superiore a dodici mesi** a decorrere dalla domanda di Aiuto, retrodatabile dal 1 febbraio 2020, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, e a **condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa** durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto





DAL “DECRETO CURA ITALIA” AL “DECRETO RILANCIO”

Webinar 28 maggio 2020



**Consigli
Provinciali
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Trapani**

GRAZIE!

Angelo Vitale